



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Reg. 76 PM

Ordinanza n. 99

Del 10.7.2014

IL Capo Settore della Polizia Municipale

Vista la richiesta di interdizione al transito veicolare e pedonale nella via della Liberazione, inoltrata a questo Comando dall'architetto del locale U.T.C. Nicoletti Fabio, in qualità di R.U.P. del progetto dei "Lavori di naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiario", i cui lavori verranno effettuati dalla ditta "Consortile Gattopardo s.r.l." con sede in Serradifaco, via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 10;

Constatato che per la realizzazione dei lavori è necessario interdire il transito veicolare e pedonale nella predetta via della Liberazione, apportando delle modifiche temporanee alla circolazione veicolare;

Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n° 285;

Vista l'ordinanza sindacale n.33/2000;

ORDINA

Istituire, dal 14 luglio 2014 fino alla fine dei lavori, il divieto di transito veicolare e pedonale, nella via della Liberazione, tratto compreso tra via Duccio Galimberti e via Martiri di Cefalonia;

DISPONE

l'inosservanza delle prescrizioni previste dall'ordinanza è punita ai sensi dell'art. 7 del D. L.gs. n. 285 del 30 aprile 1992;

E' fatto obbligo alla predetta ditta "Consortile Gattopardo s.r.l." di provvedere a :

- apporre la relativa segnaletica stradale di pericolo, di prescrizione e di cantiere prevista dal vigente codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione nonché la segnaletica di indicazione del percorso alternativo e della data di inizio e fine lavori;
- garantire, con propri mezzi, un sicuro accesso dei pedoni alle abitazioni private, agli esercizi commerciali e agli esercizi e uffici pubblici, nonché quello dei veicoli nei locali all'uopo autorizzati, garantendo le opportune cautele prescritte dal vigente codice della strada nonché dal relativo regolamento di esecuzione per tutelare la sicurezza della circolazione stradale (pedonale e veicolare);

La ditta esecutrice, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni causate a persone e/o cose che si dovessero verificare per cause connesse alla mancata predisposizione della segnaletica stradale sopra specificata nonché per la mancata adozione delle prescritte cautele, rimane unica responsabile;

DEMANDA

Ai soggetti indicati dall'art. 12 del vigente D. L.gs. n. 285 del 30 aprile 1992, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

AVVERTE

La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della segnaletica stradale.

Ai sensi del combinato disposto di cui al D.P.R. 1199/71, alla l. 1034/71 ed alla l. r. 10/91 si precisa che chiunque vi abbia interesse, ricorrendone i presupposti di legge, potrà proporre avverso il presente provvedimento ricorso straordinario avanti il Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso al T.A.R. Sicilia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Manda copia della presente a:

- "Consortile Gattopardo s.r.l." con sede in Serradifaco, via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 10;
- U.T.C. - Sede
- Commissariato di P.S. - Città
- Comando Stazione Carabinieri. - Città
- Messi Comunali per l'affissione all'albo - Sede
- All'area amministrativa per la pubblicazione nel sito web istituzionale.

Il Responsabile del procedimento

Zarbo Carmela



Il Comandante della P.M.
Dr. Salvatore Domanti